



R.ETE.  
IMPRES E ITALIA

**Camera dei Deputati**

**XI Commissione  
Lavoro pubblico e privato**

**Audizione D.L. n. 65/2015**

***“Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di  
ammortizzatori sociali e di garanzie TFR”***

*8 giugno 2015*

## **Premessa**

Il Decreto Legge n. 65/2015 è un provvedimento eterogeneo che mira, in primo luogo, a sanare la normativa esistente in materia di rivalutazione automatica delle pensioni, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015. Il blocco delle rivalutazioni dei trattamenti pensionistici, introdotto nel 2011 dal Governo Monti, ha sicuramente rappresentato il primo tassello della più ampia riforma del sistema pensionistico. Riforma del sistema pensionistico indispensabile, come abbiamo più volte ribadito, per garantire il risanamento del bilancio pubblico del nostro Paese. Riteniamo che i correttivi adottati nel presente decreto, richiamando i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, intervengano a tutelare l'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti modesti, duramente colpiti dalle misure del Decreto Salva Italia. Pertanto, Rete Imprese Italia condivide l'impianto del provvedimento e la finalità delle misure in materia di pensioni tese alla conservazione del potere di acquisto dei pensionati.

Positivo è il giudizio anche in merito all'incremento delle risorse in materia di ammortizzatori sociali in deroga e contratti di solidarietà. Nonostante, infatti, i primi segnali positivi in materia di rilancio dell'occupazione, riteniamo indispensabile garantire per il tutto il 2015 al sistema delle imprese gli strumenti di tutela rifinanziati nel presente provvedimento. Tali strumenti di tutela del reddito dei lavoratori hanno consentito alle imprese, non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, ed alle aziende artigiane e del terziario, di preservare i livelli occupazionali senza ricorrere ai licenziamenti.

***Misure in materia di pensioni: rivalutazione automatica dei trattamenti superiori a tre volte il trattamento minimo; coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo; razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS.***

R.E TE. Imprese Italia è consapevole dello stretto margine di manovra a disposizione del Governo nel dare attuazione alla sentenza della Corte

costituzionale n. 70/2015, relativamente alla rivalutazione automatica delle pensioni per il biennio 2012/2013.

Garantire la rivalutazione dei trattamenti pensionistici per il biennio 2012/2013 secondo la disciplina precedentemente in vigore (Legge n. 388/2000), comporterebbe degli effetti sul bilancio pubblico di notevole rilevanza, i cui valori stimati non consentirebbero all'Italia di rispettare le regole di bilancio europee, con la conseguente apertura di una procedura per deficit eccessivo nei confronti del nostro Paese.

Posto che il contenimento della spesa pubblica e l'equilibrio di bilancio costituiscono obiettivi di irrinunciabile rilevanza, R.ETE. Imprese Italia, tuttavia, ritiene che non possano essere ignorati altri principi di rango costituzionale, tra i quali il principio di "adeguatezza" della prestazione pensionistica, di cui all'art. 38 della Costituzione. Soprattutto per i trattamenti pensionistici di importo più esiguo, infatti, la perequazione automatica rappresenta un valido strumento di adeguamento del reddito al potere di acquisto, favorendo con ciò i consumi delle famiglie e la domanda interna ed evitando, altresì, di ampliare la forbice dei cittadini collocati sotto la soglia di povertà e a rischio di esclusione sociale.

Il doveroso contemperamento tra principio di adeguatezza e principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, di cui all'art. 81 della Costituzione, costituisce la contraddizione di più difficile composizione.

A questo proposito, R.ETE. Imprese Italia, responsabilmente ritiene necessario contestualizzare il blocco della perequazione automatica per i trattamenti superiori a tre volte il trattamento minimo, per gli anni 2012 e 2013, posto in essere dal c.d. "Decreto Salva-Italia" del Governo Monti.

Appare opportuno, infatti, tenere a mente la situazione di estrema gravità economica e finanziaria in cui versava il nostro Paese, e l'Europa tutta, nel periodo della riforma varata nel 2011.

Soprattutto in quella fase, infatti, le tensioni sui mercati si sono intensificate in Italia e le sorti del nostro Paese sarebbero state decisive per la sopravvivenza, tanto economica, quanto politica, dell'Europa intera.

Il deficit di credibilità di cui soffriva l'Italia, era dovuto soprattutto alla mancanza di interventi di riforma strutturali posti in essere dal nostro Paese. E non è un caso che il primo, rilevante intervento di riforma strutturale in quella fase, fosse rappresentato dalla revisione, profonda, della disciplina pensionistica, della quale il blocco delle rivalutazioni dei trattamenti superiori a tre volte il trattamento minimo è stato parte integrante.

La misura del 2011, oggetto di censura da parte della Consulta, viene sanata, nelle intenzioni del Governo con il Decreto-legge n. 65/2015, attraverso l'applicazione di percentuali di rivalutazione decrescenti fino agli importi dei trattamenti pensionistici pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo. Tale limite pari a sei volte il trattamento minimo INPS, era già stato preso a riferimento da precedenti interventi legislativi dello stesso tenore, volti a contenere la spesa pensionistica in particolari periodi di difficoltà economica del Paese, senza tuttavia incorrere in stringenti sentenze della Corte costituzionale.

Peraltro, dopo il blocco delle rivalutazioni disposto, per il biennio 2012/2013, dalla "Riforma Fornero", la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), aveva reintrodotto un meccanismo di perequazione dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014/2016, che però, proprio per effetto del precedente blocco, si è applicato su importi pensione più bassi rispetto al dovuto.

E in effetti, il giudice delle leggi, con la sentenza n. 70/2015, ha giudicato incostituzionale il blocco di rivalutazione automatica di cui sopra, anche a causa della natura non temporanea, ma definitiva, della perdita del potere d'acquisto dei trattamenti pensionistici oggetto di censura, poiché *"le successive rivalutazioni saranno calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato"*.

Alla luce di tale rilievo, pertanto, con il D.L. in oggetto, il Governo ha anche previsto un meccanismo in grado di garantire la "rivalutazione della rivalutazione" per il triennio 2014/2016, stabilendo che, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica è riconosciuta, **negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20% di quanto stabilito per le mensilità del biennio 2012-2013 e, a**

**decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50% di quanto stabilito per le mensilità del biennio 2012-2013 (introduzione comma 25-bis).**

Sulla base del dettato normativo, questo ulteriore riconoscimento dell'inflazione dei trattamenti di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo, dovrebbe essere applicato in misura anch'esso **assolutamente** decrescente rispetto all'importo del relativo trattamento pensionistico.

**Peraltro, preme sottolineare che , l'introduzione delle disposizioni contenute nel comma 25-bis si affiancano ed operano contemporaneamente con le disposizioni dell'art. 1, comma 483, legge n. 147/13 che disciplinano la perequazione delle pensioni per gli anni 2014, 2015 e 2016, pur producendo effetti su principi di calcolo diversi.**

R.E TE. Imprese Italia rileva, a questo proposito, la difficoltà applicativa di tale ultima norma **(inserimento comma 25-bis)**, della quale non è dato di comprendere con precisione gli effetti complessivi dell'intervento, **oltre che temporali (non è chiaro se gli effetti per l'anno 2016 si protraggono oltre tale anno "a decorrere dall'anno 2016 ... ..").**

R.E TE. Imprese Italia esprime una valutazione positiva in merito all'intervento del Decreto-legge n. 65/2015 sul tasso di capitalizzazione del montante contributivo, di cui all'art. 1, co. 9, della Legge n. 335/1995, al fine di annullare gli effetti derivanti dalla recente variazione media, di segno negativo, del prodotto interno lordo del Paese.

L'indice della media quinquennale del PIL da ultimo calcolato, poiché di segno negativo, avrebbe, infatti, svalutato il montante contributivo, con effetti negativi sull'importo dei trattamenti pensionistici dei futuri pensionati.

Al fine di porre rimedio a tale situazione, il Decreto-legge in commento (art. 5), integrando la norma di riferimento, ha stabilito che "in ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione (...) non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive."

Pertanto, fermo restando che non potrà esistere una “rivalutazione negativa” del montante contributivo, le somme impiegate per neutralizzare l’eventuale segno negativo che nel corso della carriera lavorativa potrà essere applicato, saranno recuperate dai successivi segni positivi del tasso di capitalizzazione.

R.ETE. Imprese Italia ritiene, a questo proposito, che nel perseguimento del principio di equità, tali recuperi successivi debbano essere esercitati nei confronti dei lavoratori il cui montante contributivo sia di elevata entità, in maniera tale da non compromettere un livello minimo del futuro trattamento pensionistico, già fortemente compromesso dall’applicazione del sistema di calcolo contributivo.

Appare, altresì, condivisibile la norma che prevede la razionalizzazione delle procedure di pagamento dell’INPS, per effetto della quale *i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative.*

Resta da capire, a questo proposito, cosa si debba intendere per “cause ostative”. L’indeterminatezza dell’inciso potrebbe comportare l’annullamento della positiva portata della norma.

A parere di R.E TE. Imprese Italia, pertanto, si renderebbe opportuna una tipizzazione delle fattispecie riconducibili a tali ipotesi.

### ***Misure in materia di ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà***

R.E TE. Imprese Italia apprezza lo sforzo del Governo e l’attenzione che esso ha rivolto al sistema delle piccole e medie imprese, in particolar modo a quelle dell’artigianato e del commercio, in relazione al rifinanziamento dello strumento dei contratti di solidarietà di tipo B. La problematica, da tempo segnalata al Ministero del Lavoro, in merito alla mancanza di fondi per i contratti di solidarietà di tipo B è stata finalmente sanata nel presente provvedimento. La soluzione adottata va sicuramente incontro alle esigenze delle imprese, da noi rappresentate, di ottenere la copertura economica delle domande già presentate. Confidiamo sul

fatto che i 70 milioni di euro stanziati siano sufficienti per coprire integralmente le istanze già prese in carico dal Ministero. Riteniamo indispensabile la revisione e messa a regime di tale strumento a partire dal 2015, così come previsto nei principi della delega contenuti all'interno del Jobs Act (Legge n.183/2014). Abbiamo valutato positivamente anche l'ulteriore finanziamento di un miliardo destinato alla cassa in deroga, in attesa della definizione di un nuovo sistema di ammortizzatori sociali.

### ***Misure in materia di TFR in busta paga***

In materia di TFR in busta paga, come R.E TE. Imprese abbiamo espresso, sin dall'audizione del provvedimento contenuto all'interno della Legge di Stabilità per il 2015, la nostra contrarietà in relazione alla serie di difficoltà (costi e mancanza di liquidità) che tale misura comporta per il mondo delle imprese. Il correttivo introdotto nel presente D.L., estendendo il regime di garanzia a favore delle banche, mira a rendere il sistema delineato per l'erogazione del salario differito ai propri dipendenti ancora più penalizzante per le imprese. Pertanto, la misura introdotta non rappresenta sicuramente una agevolazione per l'impresa. Sarebbe stato, al contrario, più opportuno intervenire sugli oneri indiretti e sugli adempimenti posti a carico delle imprese soggette al finanziamento,. Al riguardo, riteniamo che sarebbe sicuramente maggiormente tutelante per le imprese prevedere la possibilità della restituzione in forma rateale del finanziamento concesso ai fini dell'erogazione del TFR.